

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1325

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

(DINI)

**di concerto col Ministro dell'interno**

(NAPOLITANO)

**col Ministro di grazia e giustizia**

(FLICK)

**col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

**col Ministro delle finanze**

(VISCO)

**col Ministro del lavoro e della previdenza sociale**

(TREU)

**e col Ministro dei trasporti e della navigazione**

(BURLANDO)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 1996**

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Unione Latina relativamente al suo Ufficio di Roma, fatto a Roma il 1° giugno 1995, con scambio di Note effettuato a Parigi il 12 febbraio 1996

---

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Disegno di legge .....	»	4
Testo dell'Accordo .....	»	7
Scambio di Note .....	»	20

ONOREVOLI SENATORI. - L'Unione Latina fu istituita con la Convenzione internazionale firmata a Madrid il 15 maggio 1954 con lo scopo di coordinare l'azione degli Stati di lingua neolatina nei settori dell'istruzione, dell'editoria e degli studi filologici a difesa del comune patrimonio linguistico culturale.

Attualmente fanno parte dell'Organizzazione ventiquattro Stati europei, latino-americani ed africani, ed è prossimo l'ingresso nell'Organizzazione dell'Angola e, probabilmente, del Canada.

La presidenza dell'Unione Latina ha sede ad Haiti, il segretario a Parigi.

L'Italia ha ratificato la Convenzione istitutiva nel 1958, a seguito della legge di autorizzazione n. 340 dell'11 febbraio dello stesso anno.

Ai sensi della Convenzione gli Stati riconoscono all'Unione Latina la personalità giuridica necessaria al completo esercizio delle sue funzioni.

L'Unione Latina, che è finalizzata dagli Stati parte, ha aperto delle sedi proprie in quasi tutti i Paesi membri.

L'Ufficio di Roma, aperto da oltre venti anni, non ha mai beneficiato di un accordo di sede che regolasse privilegi, immunità e procedure di destinazione e utilizzazione del personale internazionale.

L'accordo di sede di cui si propone la ratifica è stato firmato il 1° giugno 1995 e ricalca le disposizioni di analoghi testi recentemente sottoscritti; l'ambito agevolativo è leggermente circoscritto rispetto agli accordi concernenti le istituzioni del sistema ONU, mentre vengono ricalcate le clausole relative alle modalità previdenziali ed assistenziali a suo tempo concordate con i competenti dicasteri.

In particolare nell'articolato si prevede:

l'inviolabilità dell'Ufficio di Roma, sede dell'Unione Latina sul territorio italiano (articolo III);

la concessione dell'immunità ai beni di proprietà dell'Ufficio, fatta eccezione per quei beni e fondi non direttamente destinati al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ufficio stesso (articolo VI);

il riconoscimento della personalità giuridica internazionale dell'Unione e della capacità dell'Ufficio di Roma di porre in essere gli atti giuridici necessari all'adempimento delle sue funzioni istituzionali, di stipulare contratti, di acquistare beni immobili e disporre di essi (articolo VII);

le stesse esenzioni concesse alle amministrazioni statali italiane all'atto degli acquisti, per le transazioni e i servizi di cui godrà l'Ufficio, nonchè l'esenzione da diritti doganali e da ogni imposizione su merci di qualsiasi natura importate o esportate dall'Ufficio per attività istituzionali (articolo IX);

l'assicurazione, per l'assistenza sanitaria e previdenziale, presso Fondi o istituti assicurativi pubblici o privati dello Stato italiano o di altro Stato a favore del personale dell'Ufficio (articolo XI);

le facilitazioni per l'entrata, il soggiorno nella e la partenza dalla Repubblica italiana dei membri del personale dell'Ufficio e delle persone in visita all'Ufficio stesso (articolo XII).

Per quello che riguarda lo *status* del personale dell'Ufficio, l'immunità giurisdizionale prevista dall'articolo VI, sezione 6, a favore del personale di cui all'articolo 1, sezione 1, lettera e), con un successivo Scambio di Note del 12 febbraio 1996 è stato stabilito che debba intendersi riferita unicamente al Direttore dell'Ufficio ed al suo delegato, fatte comunque salve le eccezioni a tale immunità previste dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Unione Latina, relativamente al suo Ufficio di Roma, fatto a Roma il 1° giugno 1995, con scambio di Note effettuato a Parigi il 12 febbraio 1996.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XVIII, sezione 27, paragrafo a), dello stesso Accordo.

## Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA  
E L'UNIONE LATINA  
RELATIVAMENTE AL SUO UFFICIO DI ROMA

---



L'Unione Latina e la Repubblica Italiana,

considerata la Risoluzione n. 5 dell'VIII Congresso dell'Unione Latina tenutosi a Parigi nel 1986,

considerato che le due parti hanno convenuto la presenza di un Ufficio dell'Unione Latina a Roma,

desiderosi di regolamentare le questioni che la presenza del suddetto Ufficio comporta,

hanno convenuto quanto segue:

## ARTICOLO I DEFINIZIONI

### Sezione 1

Nel presente Accordo:

a) l'espressione "Ufficio dell'Unione Latina a Roma" (d'ora in poi "Ufficio") significa:

- (i) qualsiasi terreno o edificio appartenente all'Unione Latina da essa preso in locazione o in prestito o in altro modo a sua disposizione sul territorio della Repubblica Italiana allo scopo di stabilirvi il proprio Ufficio e le pertinenze di questo;
- (ii) ogni altro terreno o edificio sul territorio della Repubblica Italiana che sia temporaneamente usato dall'Unione Latina col consenso del Governo italiano, e per la durata di tale uso.

b) L'espressione "Congresso" significa Congresso degli Stati Membri, previsto nella Convenzione Istitutiva dell'Unione Latina.

c) L'espressione "beni dell'Ufficio" significa tutti i beni, ivi compresi i fondi, le entrate e gli altri averi appartenenti all'Ufficio, detenuti in affitto, posseduti o amministrati dall'Ufficio, in esecuzione di accordi per la gestione di depositi fiduciari, di fondi di dotazione, di pegni o ad altro titolo, per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.

d) L'espressione "archivi dell'Ufficio" include gli atti, la corrispondenza, i documenti, i manoscritti, i dati elaborati da computer, le fotografie, le cinematografie, le pellicole e le registrazioni sonore di proprietà dell'Ufficio o in suo possesso per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.

e) L'espressione "personale dell'Ufficio" include il Direttore e tutto il personale dell'Ufficio nominato da lui o in suo nome. Il personale operante presso l'Ufficio è suddiviso nelle seguenti categorie:

(i) dirigenti e funzionari

(ii) operativo: assistenti e segretarie

(iii) di servizio: fattorini, autisti, addetti alle pulizie e al magazzino, etc.

## ARTICOLO II UFFICIO DELL'UNIONE LATINA A ROMA

### Sezione 2

Il Governo italiano si adopererà nel migliore dei modi per assicurare che l'Ufficio sia in grado di stabilirsi in locali idonei e per ottenere il godimento di detti locali a condizioni favorevoli.

## ARTICOLO III INVIOLABILITA' DELL'UFFICIO

### Sezione 3

(a) L'Ufficio di Roma è inviolabile.

(b) Nessun agente o funzionario della Repubblica Italiana o chiunque eserciti una pubblica funzione sul territorio della Repubblica Italiana potrà entrare nella sede dell'Ufficio per esercitarvi le proprie funzioni senza il consenso del Direttore.

(c) In caso di calamità naturali, di incendio o di altro evento che esiga immediatamente misure di protezione per la sicurezza e la salute pubblica, ovvero qualora sia necessario perseguire fatti criminosi compiuti fuori dell'esercizio dell'attività ufficiale dell'Ufficio, il consenso del Direttore si considererà presunto.

(d) Il Direttore impedirà che l'Ufficio divenga rifugio per coloro che cercano di sfuggire ad una misura restrittiva della libertà personale disposta in esecuzione di una legge della Repubblica Italiana o che sono ricercati per essere estradati in un altro paese.



## ARTICOLO IV PROTEZIONE DELL'UFFICIO DI ROMA

### Sezione 4

Le competenti Autorità italiane adotteranno le misure per quanto praticamente attuabili onde assicurare la sicurezza e la tranquillità dell'Ufficio.

## ARTICOLO V SERVIZI PUBBLICI DELL'UFFICIO

### Sezione 5

Per mettere in grado l'Ufficio di svolgere agevolmente le proprie funzioni, il Governo adotterà ogni misura, praticamente attuabile, per assicurare all'Ufficio la fornitura dei servizi pubblici necessari. In particolare, ove si verifichi l'interruzione di detti servizi, l'Ufficio riceverà lo stesso trattamento delle maggiori amministrazioni statali.

## ARTICOLO VI L'UFFICIO E I SUOI BENI

### Sezione 6

Il personale dell'Ufficio di cui all'Art. I, Sezione 1, lettera e) (i) godrà dell'immunità giurisdizionale di qualsiasi genere, con riferimento a qualsiasi atto sia di natura pubblica che privata, tranne in quei casi particolari in cui il Direttore dell'Ufficio vi abbia rinunciato espressamente. La rinuncia di tale immunità dalla giurisdizione non potrà essere ritenuta quale rinuncia all'immunità dall'esecuzione delle sentenze, per la quale sarà necessaria una separata rinuncia.

### Sezione 7

I beni di proprietà dell'Ufficio ed i suoi archivi, così come definiti nella lettera (d) della Sezione 1, ovunque situati e da chiunque posseduti, saranno esenti da perquisizione, sequestro o pignoramento, requisizione, confisca, esproprio e da qualsiasi altra forma di intervento di qualsivoglia natura od origine. L'esenzione non si estende a quei beni, fondi o averi che non sono direttamente destinati al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ufficio.

### Sezione 8

Stanti le immunità previste nelle Sezioni 6 e 7, l'Ufficio prevederà opportune disposizioni per istituire sistemi di soluzioni di:

- (i) controversie con il suo personale;
- (ii) controversie di diritto privato derivanti da contratti o altre transazioni in cui l'Ufficio sia parte in causa, nonché controversie di carattere extracontrattuale.

### Sezione 9

In esecuzione della Sezione 8, l'Ufficio predisporrà idonee procedure per la soluzione delle controversie con il suo personale. Nei contratti con gli altri soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, l'Ufficio inserirà clausole relative alla soluzione delle controversie mediante arbitrato, secondo procedure che si conformino ai criteri giuridici generalmente accettati a tutela dell'imparzialità dell'organo giudicante e di altri aspetti, come la salvaguardia del contraddittorio. Inoltre, l'Ufficio dovrà avere una adeguata copertura assicurativa o adottare altre misure analoghe al fine di consentirgli di far fronte a richieste di risarcimento di natura extracontrattuale.

## ARTICOLO VII PERSONALITA' GIURIDICA

### Sezione 10

a) Il Governo riconosce che l'Unione Latina è una organizzazione intergovernativa, con personalità giuridica internazionale e che il suo Ufficio di Roma ha capacità di porre in essere gli atti giuridici necessari all'adempimento delle sue funzioni istituzionali e, in particolare, di stipulare contratti, di acquistare beni immobili e di disporne, e di stare in giudizio nei casi in cui il Direttore abbia rinunciato all'immunità dalla giurisdizione.

b) La responsabilità giuridica internazionale dell'Italia non può essere chiamata in causa in conseguenza dell'attività dell'Unione Latina sul territorio italiano, di atti o omissioni dell'Unione Latina o di suoi rappresentanti che agiscano o si astengano dall'agire nei limiti delle proprie funzioni. Se tuttavia viene chiamata in causa la responsabilità dell'Italia, essa ha diritto di ricorso nei confronti dell'Unione Latina.

c) L'Unione Latina è responsabile per i danni o pregiudizi provocati dalle proprie attività in Italia. Tale responsabilità è disciplinata dal diritto italiano. L'Unione Latina libera l'Italia dalle responsabilità di richieste di risarcimento in caso di danni prodotti a terzi. L'Unione Latina stipula un'assicurazione a copertura delle proprie responsabilità civili.

## ARTICOLO VIII COMUNICAZIONI E TRASPORTI

### Sezione 11

Tutte le comunicazioni dirette all'Ufficio o al suo personale e tutte le comunicazioni esterne trasmesse dall'Ufficio con qualsiasi mezzo e sotto qualsiasi forma, non saranno soggette a censura o ad altre forme di intercettazione o di ingerenza. La presente Sezione si estende anche, fra l'altro, alle pubblicazioni, dati elaborati da computer, fotografie, cinematografie, pellicole e registrazioni sonore.

## ARTICOLO IX ESENZIONE DA TASSAZIONE

### Sezione 12

L'Ufficio, le sue proprietà e redditi saranno esentati, nell'ambito delle sue attività istituzionali, come previsto dalla Convenzione Istitutiva del 15 Maggio 1954, ratificata dall'Italia con la Legge N.340 dell'11 Febbraio 1958, da ogni imposizione diretta e da diritti riscossi dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni.

### Sezione 13

a) Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e per quanto riguarda gli acquisti, i servizi e le transazioni l'Ufficio godrà, agli effetti delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, delle stesse esenzioni e agevolazioni concesse alle amministrazioni statali italiane, ivi comprendendo l'imposta di bollo sugli atti, contratti, formalità e operazioni finanziarie occorrenti per il conseguimento delle sue finalità.

b) Per quanto concerne l'esenzione dall' "imposta sul valore aggiunto" (I.V.A.), l'Ufficio godrà della non imponibilità al tributo su acquisti rilevanti connessi al raggiungimento dei suoi obiettivi istituzionali e all'esercizio delle sue funzioni. Ai fini del presente accordo, per acquisto rilevante si intende l'acquisto di merci o la prestazione di servizi per un valore superiore a lire italiane un milione o per il maggior valore che potrà essere stabilito in linea generale dalle competenti autorità italiane anche in conformità alla normativa comunitaria.

c) L'Ufficio sarà esente dalle imposte di consumo sui materiali per la costruzione di immobili destinati al suo uso ufficiale.

d) L'Ufficio sarà esentato da diritti doganali e da ogni altra imposizione, divieto e restrizione su merci di qualsiasi natura, importate o esportate dall'Ufficio per attività istituzionali fatte salve le esigenze di natura sanitaria e fitosanitaria. Tuttavia l'Ufficio non chiederà l'esenzione da diritti doganali o da ogni altra imposizione su merci importate per un valore inferiore a lire italiane centomila o ad altro maggior valore che competenti autorità italiane potranno fissare in linea generale.

e) L'Ufficio sarà esente da diritti doganali e da ogni altro diritto, come pure da ogni divieto o restrizione, relativamente all' importazione degli autoveicoli destinati all' "uso ufficiale" dell'Ufficio e dei pezzi di ricambio dei medesimi. Per i detti autoveicoli, che saranno immatricolati con serie speciali, l'Ufficio beneficerà altresì dell'esenzione dalle tasse automobilistiche. I carburanti e lubrificanti occorrenti per i veicoli anzidetti saranno ammessi all'importazione in franchigia dei diritti doganali e esenzione dalle imposte di fabbricazione in limiti di contingenti da fissare mediante accordo tra l'Amministrazione italiana delle Finanze e l'Ufficio.

f) Le esenzioni ed agevolazioni di cui al presente Articolo non si applicheranno a tasse e dazi corrispettivi di servizi resi all'Ufficio.

## ARTICOLO X AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

### Sezione 14

Senza essere sottoposto ad alcun controllo, regolamento o moratoria finanziaria, l'Ufficio - per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali - può liberamente:

a) acquistare o ricevere qualsiasi fondo, titolo, oro e valuta per tramite di organi autorizzati, detenerli e disporne;

b) detenere e gestire conti esteri e interni, fondi di dotazione, o altre disponibilità finanziarie in qualsiasi valuta nel territorio della Repubblica Italiana o altrove;

c) trasferire i suoi fondi, titoli, oro e valute e altri valori nella o dalla Repubblica Italiana, in o da ogni Paese o entro il territorio della Repubblica Italiana e convertire qualsiasi valuta in suo possesso in altra valuta.

## ARTICOLO XI ASSICURAZIONI SOCIALI E SANITARIE

### Sezione 15

a) Il personale dell' Ufficio sarà obbligatoriamente assicurato per quanto riguarda l'assistenza sanitaria e la previdenza, presso Fondi o Istituti assicurativi pubblici o privati dello Stato italiano o di altro Stato, i cui regolamenti devono essere portati a conoscenza delle competenti Autorità italiane. L'assistenza sanitaria obbligatoria deve comprendere i familiari a carico, nel caso in cui non beneficino di altra copertura assicurativa.

b) I contributi previdenziali e sanitari previsti dalla legislazione italiana non sono dovuti sugli emolumenti corrisposti dall'Ufficio o per suo conto al personale. Tuttavia detto personale, se residente in Italia, è tenuto al pagamento del contributo di assistenza sanitaria sui redditi soggetti alla dichiarazione annuale dei redditi (IRPEF), diversi dagli emolumenti corrisposti dall'Ufficio o per suo conto.

c) Le prestazioni sanitarie erogate dal S.S.N. sono rimborsate dall'Istituto assicuratore prescelto dall'Ufficio o direttamente dall'assistito alla struttura sanitaria che ha reso la prestazione nei limiti previsti dalla polizza assicurativa del predetto istituto, che deve garantire livelli di assistenza non inferiori, nella misura del possibile, a quelli assicurati dalle Agenzie specializzate dell'ONU. Le prestazioni che non rientrano in tali limiti sono a carico del S.S.N. nel rispetto dei livelli di assistenza sanitaria garantiti dallo stesso Servizio ai cittadini residenti assicurati.

## ARTICOLO XII TRANSITO E SOGGIORNO

### Sezione 16

a) Il Governo adotterà tutte le misure necessarie per facilitare l'entrata, il soggiorno nella e la partenza dalla Repubblica Italiana dei membri del personale dell'Ufficio, dei partecipanti ai programmi dell'Ufficio, e delle persone in visita all'Ufficio per motivi ufficiali, indipendentemente dalla loro nazionalità. Qualsiasi visto che possa rendersi necessario per le persone indicate in questa Sezione sarà accordato gratuitamente e il più rapidamente possibile.

b) Il Direttore comunicherà al Governo i nomi delle persone indicate alla lettera (a) in anticipo.

**ARTICOLO XIII**  
**RAPPRESENTANTI DI STATI E MEMBRI**  
**DEL CONSIGLIO ESECUTIVO DELL'UNIONE LATINA**

Sezione 17

I rappresentanti degli Stati firmatari della Convenzione Istitutiva dell'Unione Latina ("i Rappresentanti") e i Membri del Consiglio Esecutivo dell'Unione Latina ("i Membri del Consiglio"), nell'espletamento delle loro funzioni, godranno dei seguenti privilegi ed immunità:

- a) inviolabilità personale, compresa l'immunità dall'arresto o dal fermo;
- b) immunità giurisdizionale di qualsiasi genere, ad eccezione di quanto previsto alla lettera (c), per parole dette o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.
- c) l'immunità giurisdizionale non verrà applicata alle giurisdizioni civili e amministrative della Repubblica Italiana in relazione ad una azione promossa per danni derivanti da un incidente causato da un automezzo, natante o aereo utilizzato da o di proprietà delle persone interessate, nonché ai casi di infrazioni alla disciplina sulla circolazione stradale riguardante detti automezzi;
- d) inviolabilità di tutte le carte e di tutti i documenti;
- e) esenzione dalle restrizioni relative all'immigrazione, dalla registrazione degli stranieri e dagli obblighi di servizio nazionale;
- f) le stesse facilitazioni in materia di restrizioni valutarie o di cambio accordate a rappresentanti di Governi stranieri in missione ufficiale temporanea;
- g) le stesse immunità e facilitazioni per i bagagli personali e ufficiali accordate a membri di missioni diplomatiche di rango equivalente, nel rispetto delle misure di sicurezza che uno Stato può applicare secondo il diritto internazionale;

Sezione 18

I Rappresentanti e i Membri del Consiglio Esecutivo indicati nella Sezione 17 aventi cittadinanza italiana o residenza permanente nella Repubblica Italiana godranno soltanto dei privilegi e delle immunità previste nella Sezione 17, lettera b).

Sezione 19

I coniugi dei Rappresentanti e dei Membri del Consiglio Esecutivo indicati nella Sezione 17 che li accompagnano e che non hanno la cittadinanza italiana o la residenza permanente nella Repubblica Italiana, godranno dei privilegi e delle immunità indicate nella Sezione 17, lettera e).

ARTICOLO XIV  
ESPERTI E FUNZIONARI DI ORGANIZZAZIONI

Sezione 20

Gli esperti che non facciano parte del personale dell'Ufficio, che compiano missioni ufficiali per conto dell'Ufficio o prestino servizio presso organi sussidiari dell'Ufficio e i funzionari di organizzazioni intergovernative e non-governative in visita presso la sede centrale dell'Ufficio per motivi ufficiali, godranno dei privilegi e delle immunità necessari per l'indipendente esercizio dei compiti strettamente connessi al compimento di dette missioni o alla prestazione di detti servizi.

ARTICOLO XV  
PERSONALE DELL'UFFICIO

Sezione 21

I membri del personale dell'Ufficio di cui all'Art. I, Sezione 1, che non abbiano la cittadinanza italiana o che non siano residenti permanenti in Italia, godranno, nel territorio e nei riguardi della Repubblica Italiana, dei seguenti privilegi e immunità:

- a) immunità da custodia cautelare, eccetto in caso di flagranza o di reato commesso nella Repubblica Italiana che comporti secondo la legge italiana una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, nel qual caso le competenti Autorità italiane notificheranno immediatamente tale custodia al Direttore;
- b) immunità dal sequestro e dall'ispezione del bagaglio ufficiale;
- c) immunità dall'ispezione del bagaglio personale per i membri del personale indicati nella Sezione 22, fatta eccezione per controlli per motivi di sicurezza;
- d) immunità giurisdizionale di qualsiasi genere per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che questa immunità sarà mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di far parte del personale dell'Ufficio;

- e) esenzione per i membri del personale, che non abbiano la cittadinanza italiana o che non siano residenti permanenti, da ogni forma di imposta diretta su salari, emolumenti, indennità e pensioni pagati dall'Ufficio o per conto di esso;
- f) esenzione per i membri del personale che non abbiano la cittadinanza italiana o che non siano residenti permanenti, da ogni forma di tassazione diretta sul reddito derivante da fonti al di fuori della Repubblica Italiana;
- g) esenzione per se stessi, i propri coniugi e i familiari a carico, dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri;
- h) per i membri del personale non aventi cittadinanza italiana o che non siano residenti permanenti, libertà di detenere nel territorio della Repubblica Italiana o altrove, titoli esteri, valuta straniera o conti in qualsiasi valuta e altri beni mobili od immobili. Tali membri del personale potranno liberamente portare i loro titoli esteri o la valuta estera fuori del territorio della Repubblica Italiana o effettuare trasferimenti all'estero. I suddetti membri del personale potranno, nel corso dell'impiego presso l'Ufficio o al momento della cessazione di tale impiego, esportare dal territorio della Repubblica Italiana un ammontare pari all'80% degli importi ricevuti dall'Ufficio in valuta italiana nonché un importo pari all'intero ammontare dei fondi in qualsiasi valuta dagli stessi importati nel territorio della Repubblica Italiana tramite organi autorizzati.
- i) il diritto di importare, franco dogana e di altre imposizioni, proibizioni e restrizioni sulle importazioni, al momento dell'assunzione iniziale del loro posto, i loro mobili ed effetti personali inclusa una automobile, in una o due spedizioni successive, che saranno effettuate entro 12 mesi dalla data in cui essi sono immessi nelle funzioni presso l'Ufficio;
- j) i membri del personale che non abbiano la cittadinanza italiana o che non siano residenti permanenti, avranno diritto a:
- (i) acquistare, franco dogana senza altre imposizioni, proibizioni e restrizioni sulle importazioni, ovvero in esenzione fiscale, un autoveicolo nuovo al momento della loro assunzione. Questo diritto dovrà essere esercitato entro 12 mesi dalla data di assunzione presso l'Ufficio. L'autoveicolo non potrà essere venduto entro 36 mesi dalla data di acquisto dello stesso in Italia.
  - (ii) esenzione dalla tassa di circolazione
  - (iii) un contingente di benzina o di altri carburanti e di oli lubrificanti in quantità e ai prezzi in uso per membri di missioni diplomatiche di rango equivalente.



### Sezione 22

Oltre ai privilegi e alle immunità specificate nella Sezione precedente, al Direttore o all'alto funzionario dell'Ufficio che sostituisca il Direttore durante la sua assenza, saranno accordati i privilegi e le immunità, le esenzioni e le facilitazioni concesse agli Ambasciatori capi di missione, sempre che non siano cittadini italiani o residenti permanenti in Italia.

### Sezione 23

L'Istituto comunicherà al Governo ogni anno la lista del suo personale nonché le eventuali variazioni.

### Sezione 24

Il Governo rilascerà ai membri del personale dell'Ufficio, ai loro coniugi e ai familiari a carico che godano di privilegi, immunità e facilitazioni, una carta di identità speciale che attesti la qualifica del titolare.

## ARTICOLO XVI SCOPO DEI PRIVILEGI E DELLE IMMUNITA' E COOPERAZIONE CON LE AUTORITA' ITALIANE

### Sezione 25

a) I privilegi e le immunità previste negli Articoli da XIII a XV sono conferiti nell'interesse dell'Ufficio e non a vantaggio personale degli interessati. Le Autorità specificate alla lettera (b) seguente avranno il diritto e il dovere di togliere l'immunità in tutti i casi in cui l'immunità, a loro avviso, impedisce il corso della giustizia e sempre che possa essere tolta senza pregiudizio degli interessi dell'Ufficio.

b) Le Autorità cui si riferisce la lettera (a) precedente, sono:

- (i) i Governi stessi in riferimento ai loro Rappresentanti;
- (ii) Il Presidente del Consiglio Esecutivo in riferimento ai membri del Consiglio
- (iii) il Direttore dell'Ufficio in riferimento ad altri membri del personale;
- (iv) il Congresso degli Stati in riferimento al Direttore, alle persone menzionate nell'Art. XIV.

c) L'Ufficio ed il suo personale coopereranno in ogni occasione con le Autorità italiane competenti per facilitare la buona amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza dei regolamenti di polizia per evitare qualsiasi abuso relativo ai privilegi e alle immunità concessi ai sensi del presente Accordo.

d) Senza pregiudizio dei privilegi e delle immunità conferiti dal presente Accordo, tutte le persone che godono di tali privilegi e immunità hanno l'obbligo di rispettare le leggi e i regolamenti in vigore sul territorio della Repubblica Italiana. Tali persone hanno inoltre l'obbligo di non interferire negli affari interni della Repubblica Italiana.

e) Nessuna disposizione del presente Accordo pregiudica il diritto del Governo della Repubblica Italiana di adottare misure che dovessero rendersi indispensabili per motivi di sicurezza. In tali casi il Governo dovrà, ogni qualvolta ciò sia possibile, informare il Direttore prima dell'adozione di dette misure.

## ARTICOLO XVII SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

### Sezione 26

Qualsiasi controversia tra l'Ufficio e il Governo concernente l'interpretazione o applicazione del presente Accordo o qualsiasi questione riguardante l'Ufficio o le relazioni tra l'Ufficio e il Governo italiano che non sia risolta per via di negoziati o con qualunque altro mezzo di regolamento concordato, sarà sottoposta alla decisione di un tribunale composto da tre arbitri: uno nominato dal Direttore, uno nominato dal Governo e il terzo, che fungerà da Presidente del Tribunale, designato dai due primi arbitri. Se i primi due arbitri non raggiungono un accordo sulla scelta del terzo entro sei mesi dalla data della loro nomina, il terzo arbitro sarà designato dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia su richiesta dell'una o dell'altra parte. Un voto di maggioranza degli arbitri sarà sufficiente per giungere ad una decisione, comprese le decisioni in materia procedurale, che sarà definitiva e vincolante per le parti.

**ARTICOLO XVIII  
DISPOSIZIONI FINALI****Sezione 27**

(a) Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui esso sarà approvato dall'Unione Latina ed in cui il Governo italiano avrà notificato all'Unione Latina l'avvenuta ratifica.

(b) A domanda di una o dell'altra parte avranno luogo consultazioni per apportare eventuali modifiche al presente Accordo.

(c) Il presente Accordo potrà essere denunciato da ciascuna delle parti contraenti con preavviso di un anno.  
Il recesso della Repubblica Italiana dalla Convenzione istitutiva dell'Unione Latina firmata a Madrid il 15.5.1954, conformemente al suo Art.XXVII, comporta la denuncia del presente Accordo con effetto dalla medesima data.

Stipulato a Roma...<sup>1.6.55</sup>... in un solo esemplare in lingua italiana.

Umberto Lenze

ad referendum




RAPPRESENTANZA  
PERMANENTE D'ITALIA  
PRESSO L'U.N.E.S.C.O

N. 188

NOTA VERBALE

La Rappresentanza Permanente d'Italia presenta i suoi complimenti all'UNIONE LATINA e su conformi istruzioni del Ministro degli Affari Esteri, a seguito di parere del Ministero di Grazia e Giustizia della Repubblica Italiana, ha l'onore di proporre - con riferimento all'Accordo di sede firmato a Roma il 1° giugno 1995 - che l'immunità giurisdizionale prevista dall'Art. VI Sezione 6 per il personale dell'Ufficio di cui all'art. I Sezione 1 lettera E) (I) debba intendersi riferita unicamente al Direttore dell'Ufficio ed al suo delegato e che sono comunque fatte salve le eccezioni a tale immunità previste dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961. La presente unitamente alla risposta dell'Unione Latina costituiranno uno scambio interpretativo dell'Accordo di sede che sarà allegato allo stesso e sottoposto alle procedure di ratifica ed entrerà in vigore unitamente allo stesso.


La Rappresentanza Permanente d'Italia si avvale dell'occasione per rinnovare all'Unione Latina i sensi della sua più alta considerazione.



Parigi, li 12 FEV. 1996

UNIONE LATINA  
131, rue du Bac  
75007 P A R I S

*Rossini*



### NOTA VERBALE

Il Segretariato Generale dell'Unione Latina presenta i suoi complimenti alla Rappresentanza Permanente d'Italia e ha l'onore di dare il proprio accordo alla proposta fatta dalla Rappresentanza Permanente d'Italia, con riferimento all'Accordo di sede firmato a Roma il 1° giugno 1995 e su conformi istruzioni del Ministro degli Affari esteri, a seguito di parere del Ministero di Grazia e Giustizia della Repubblica Italiana, in base alla quale: « l'immunità giurisdizionale prevista dall'Art. VI Sezione 6 per il personale dell'Ufficio di cui all'art. I Sezione 1 E) (I) debba intendersi riferita unicamente al Direttore dell'Ufficio ed al suo delegato e che sono comunque fatte salve le eccezioni a tale immunità previste dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961. La presente unitamente alla proposta della Rappresentanza Permanente d'Italia costituiranno uno scambio interpretativo dell'Accordo di sede che sarà allegato allo stesso e sottoposto alle procedure di ratifica ed entrerà in vigore unitamente allo stesso ».

Il Segretariato Generale dell'Unione Latina si avvale dell'occasione per rinnovare alla Rappresentanza Permanente d'Italia l'espressione delle sua più alta considerazione.

Parigi, li 12.2. Febbraio di 1996.

